

N. R.G. 8/2022 C.P. al quale sono stati riuniti i procedimenti nn. 69/2022 e 76/2022 R.G. prefall.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria – articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267e contestuale sentenza dichiarativa di fallimento)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi Giudice	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice rel.

nel giudizio 8/2022 reg.conc.prev.

proposto da

ICARO S.R.L. (P.I. 02843520343 – già ECT Europe S.r.l.), con sede in Fornovo di Taro (PR) Frazione Riccò, via Giotto da Bondone n. 5, in persona del legale rappresentante D'Arcio Michel (C.F. DRC MHL 86B01 I496F) nato a Scandiano il 1 febbraio 1986 e residente in Casalgrande (RE) via Canale n. 81, assistita dall'avv. SANTELLA LORENZA, con studio in Parma, via Renzo del Chicca

Al quale sono stati riuniti:

- il giudizio n. 69/2022 ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

Promosso da

TFP MECCANICA S.R.L. (CF 02817270347) con sede in Montechiarugolo (PR), via Traversetolo n. 4 bis, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Silva (c.f. SLVGPP68A27G337D) con domicilio eletto in Parma, Viale Gorizia n. 15, presso lo studio del difensore

nei confronti di

ICARO S.R.L. (P.I. 02843520343 – già ECT Europe S.r.l.), con sede in Fornovo di Taro (PR) Frazione Riccò, via Giotto da Bondone n. 5, in persona del legale rappresentante D'Arcio Michel (C.F. DRC MHL 86B01 I496F) nato a Scandiano il 1 febbraio 1986 e residente in Casalgrande



(RE) via Canale n. 81, assistita dall'avv. SANTELLA LORENZA, con studio in Parma, via Renzo del Chicca;

- il giudizio n. 76 /2022 ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

GARLINI MECCANICA S.R.L. (CF 01849240344) con sede legale a Noceto (PR), Via Torricelli n. 1, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Nicola Garlini (C.F. GRLNCL79M03G337T), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Calandruccio (C.F. CLNMHL74E01G337J) ed Alessandra Palermo, (C.F.: PLRLSN86C60C342J), con domicilio eletto presso i difensori;

nei confronti di

ICARO S.R.L. (P.I. 02843520343 – già ECT Europe S.r.l.), con sede in Fornovo di Taro (PR) Frazione Riccò, via Giotto da Bondone n. 5, in persona del legale rappresentante D'Arcio Michel (C.F. DRC MHL 86B01 I496F) nato a Scandiano il 1 febbraio 1986 e residente in Casalgrande (RE) via Canale n. 81, assistita dall'avv. SANTELLA LORENZA, con studio in Parma, via Renzo del Chicca;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: inammissibilità concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

Rilevato che

con ricorso ex art. 161 VI co. depositato il 24/05/2022 la società ICARO S.R.L. con sede in Fornovo (Parma), via Giotto da Bondone n. 5, proponeva domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

con provvedimento in data 15/06/2022, all'esito delle integrazioni depositate dalla proponente su richiesta del Tribunale, quest'ultimo assegnava termine fino al 25/07/2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., assegnando termine rispettivamente fino al 24/06/2022 ed al 15/07/2022 per depositare una relazione in cui riferire in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria;



con istanza depositata in data 20/07/2022 (e assegnata al GD nonostante lo stesso fosse in congedo autorizzato) la proponente chiedeva una proroga dei termini, essendo alcuni consulenti affetti da COVID;

con provvedimento in data 27/07/2022 il GD chiedeva parere motivato al Commissario Giudiziale;

con parere depositato in data 05/08/2022 il Commissario giudiziale esprimeva parere favorevole alla proroga, *“ritenendo che una breve proroga non arrechi ulteriore pregiudizio ai creditori”*, pur rilevando che:

- la proponente aveva omesso di depositare la situazione contabile finanziaria aggiornata alla data della domanda di ammissione alla procedura e alla data di rendicontazione mensile del 24/06/2022, che provvedeva a depositare solo in data 20/07/2022, a seguito di apposito provvedimento del Tribunale;

- la proponente non aveva depositato alcuna relazione informativa in occasione della scadenza della seconda relazione periodica mensile, al 15/07/2022;

- aveva provveduto a formulare richiesta di integrazioni direttamente alla proponente, rimaste parzialmente prive di riscontro;

il Tribunale, considerato che ai sensi dell'art. 161 comma VIII L.F., l'omesso deposito delle relazioni periodiche nei termini assegnati impone l'attivazione della procedura di cui all'art. 162 L.F., a nulla rilevando l'eventuale "assenza di movimentazioni", trattandosi di circostanza che deve risultare, anche numericamente, dalla relazione periodica e dalla documentazione ad essa allegata da depositarsi rigorosamente nel fascicolo della procedura, al fine di consentirne la trasmissione al registro imprese a cura della cancelleria, nonché l'intempestività della proponente a riscontrare le richieste del Commissario Giudiziale, con decreto di data 11/08/2022 fissava l'udienza di cui agli artt. 162 I e II co. l.f. per l'01/09/2022, assegnando termine alla società proponente sino al 22/08/2022 per depositare le relazioni già previste nel decreto di data 15/06/2022, unitamente ad una relazione al 19/08/2022 in cui riferire in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, nonché gli ulteriori chiarimenti chiesti dal Commissario Giudiziale;

all'esito dell'udienza dell'01/09/2022, il Giudice relatore assegnava alla proponente un ulteriore termine sino al 09/09/2022 per il deposito della documentazione contabile, nonché per prendere posizione su tutte le osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, nonché fino al 16/09/2022 al Commissario Giudiziale per le proprie osservazioni;



la proponente depositava una prima nota in data 09/09/2022 ed una successiva nota in data 14/09/2022 allegando, in particolare, i seguenti documenti: libro giornale 2021; registri IVA 2021 e 2022; saldo clienti; schede contabili fornitori; saldi fornitori;

con nota depositata in data 16/09/2022 il Commissario Giudiziale ribadiva l'assenza di contabilità relativa al 2022 (in particolare, mancanza del libro giornale, dei libri rispettivamente delle assemblee, del CDA e degli inventari, l'incompletezza degli estratti di c/c, la mancanza di situazione contabile al 24/05/2022), evidenziando che i documenti depositati consistevano in meri prospetti *excel* riportanti i saldi dei clienti e fornitori e il dettaglio delle rimanenze, dai quali non era possibile comprendere la data di riferimento dei ridetti saldi, che peraltro non risultavano conciliabili con il prospetto *excel* riportante le situazioni patrimoniali al 30/04/22, 24/06/22, 15/07/22, 19/08/22 e 01/09/22, ribadendo che *"la situazione che emerge dalla documentazione extracontabile non è trasparente"*; a ciò aggiungeva che, alla luce di quanto riportato nella prima relazione informativa (*"la società affittuaria del ramo, in adempimento a quanto contenuto nel contratto di affitto, ha provveduto a versare un acconto ai professionisti impegnati nella predisposizione del concordato, ossia lo scrivente legale ed il dottor Quarantelli commercialista"*), non erano mai stati forniti i relativi documenti contabili, né vi era evidenza degli stessi nella documentazione contabile depositata il 9 settembre; evidenziava altresì che qualora fosse emerso che durante il periodo cosiddetto "in bianco" l'affittuario avesse provveduto a pagare per conto della ICARO i consulenti della società, lo stesso avrebbe potuto comportare *l'inammissibilità del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f. (come rimandato dal comma 6 dell'art. 161"*);

il Giudice delegato, stante la novità della questione, assegnava quindi alla proponente termine di cinque giorni per il deposito di note in cui prendere posizione esclusivamente su tale ulteriore profilo di inammissibilità;

la nota veniva depositata nel fascicolo telematico della procedura epigrafata in data 30/09/2022;

con provvedimento di data 05/10/2022 il Tribunale, rilevato che nelle more dei termini assegnati alla società ricorrente per colmare le lacune documentali, il termine massimo concedibile dal Tribunale, da individuarsi al 23/09/2022, risultava ampiamente decorso, senza che il piano, la proposta e la relativa documentazione fossero stati depositati, fissava l'udienza ex art. 162 L.F.;

in udienza il difensore della proponente deduceva quanto segue: *"dopo l'ultima udienza attendeva un provvedimento di proroga; specifica di aver "perso di vista" la scadenza prevista dalla legge e che comunque alla data del 23/09/2022 il Piano e la proposta non erano "pronti", in quanto la proponente non è riuscita ad ottenere la disponibilità dell'affittuaria a fornire le risorse*



necessarie per l'acquisto delle rimanenze di magazzino", mentre i difensori dei creditori TFP Meccanica S.r.l. e Garlini Meccanica S.r.l. insistevano per la declaratoria di fallimento;

considerato che

la normativa di riferimento è costituita dall'art. 161 co. X l.f., il quale statuisce che *"quando pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*, non soggetto alla sospensione feriale (cfr. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018);

sul punto la giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è granitica nel ritenere che il tribunale non goda di alcun margine di discrezionalità in ordine alla massima estensione del lasso di tempo previsto dal legislatore e che l'eventuale proroga decorre dal momento in cui è "scaduto" il termine iniziale;

ciò in quanto *"i termini previsti dall'art. 161 L.F. assolvono anche o soprattutto alla funzione fondamentale di regolare gli effetti protettivi della ineunda procedura che discendono dall'art. 168 L.F. e che retroagiscono, una volta iscritto il ricorso a registro Imprese, dal deposito del medesimo. La procedura concordataria importa effetti incisivi per i creditori a cui sono inibite procedure esecutive e cautelari; inoltre essi subiscono la neutralizzazione dei diritti di prelazione acquisiti in un certo tempo e la sterilizzazione di prescrizioni e decadenze che altrimenti si verificherebbero in danno della società. Ed ancora dal deposito del concordato la società in procedura si assicura uno statuto privilegiato, l'anticipazione in forza dell'art. 169 L.F. di alcune norme che la tutelano: ad esempio la sospensione del decorso degli interessi, l'inopponibilità di atti che non rispettino le previsioni dell'art. 45 c.p.c. La compressione dei diritti della massa ha carattere eccezionale e pertanto deve essere contenuta negli stretti limiti di legge. Per questo che la giurisprudenza di legittimità configura detti termini come perentori: "3.4) Va innanzitutto affermata la natura perentoria del termine concesso dal giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti relativi alla domanda di concordato c.d. "con riserva" o "in bianco". Il termine in questione, infatti, non è prorogabile a mera richiesta della parte o addirittura d'ufficio, ma solo in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, cosicché la sua disciplina, lungi dall'essere assimilabile a quella di cui all'art. 154 c.p.c., risulta, piuttosto, mutuata da quella dell'art. 153 c.p.c. Inoltre, come è reso chiaro dell'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 161, si tratta di un termine decadenziale, alla cui mancata osservanza si ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda"* (cfr. Tribunale di Venezia, decreto del 28/01/2021 – est. Presidente dott.ssa Daniela Bruni; Cass. n. 6277 del 31 marzo 2016 e Id. 10 gennaio 2017 n. 270). Per la stessa ragione testè illustrata la S.C



considera atto abnorme la concessione da parte del Tribunale di un termine superiore a quello legale (cfr Cass 2017 n. 270 citata);

nel caso di specie, il ricorso ex art. 161 L.F. veniva depositato in data 24/05/2022 e poichè risultavano pendenti due istanze di fallimento, il termine iniziale scadeva in data 25/07/2022, prorogabile eventualmente fino al 23/09/2022;

come confermato dal difensore della proponente in udienza, a tale data non solo la proposta ed il piano non risultavano depositati nel fascicolo telematico, ma gli stessi non erano neppure pronti, di talchè la domanda deve essere dichiarata inammissibile;

inoltre, come anticipato, risultano pendenti due istanze per la dichiarazione di fallimento proposte da TFP Meccanica S.r.l. e Garlini Meccanica S.r.l.;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poichè la debitrice ha sede in Forno di Taro (PR) Frazione Riccò;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente le seguenti attività: *“La produzione e la commercializzazione di impianti e di macchinari industriali, o parti di essi, per il filtraggio e la depurazione dell'aria, dei gas e dei liquidi; la progettazione di impianti e di macchinari anche su commessa dei clienti; il rilascio di consulenze e studi specifici su impianti di depurazione e filtraggio...”* e non risulta che abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 15 ul.co. l.f., ammontante, secondo i dati forniti dalla stessa società, ad euro 1.665.451,00;



ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, sussistendo diverse procedure monitorie azionate nei confronti di Icaro (già E.C.T. Europe), dalla sostanziale inattività della società, che ha già provveduto ad affittare un ramo d'azienda, nonché dalla presentazione di una domanda di concordato in bianco non seguita dalla formulazione di una qualsivoglia proposta concordataria;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Viola Petruzziello, già pre-commissario giudiziale, che ha dimostrato, sia nello svolgimento dell'incarico di (pre) Commissario Giudiziale, sia in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visto l'art.162 II co.l.f.,

dichiara

inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta da Icaro S.r.l. (già E.C.T. Europe S.r.l.);

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg.;

DICHIARA

il fallimento di ICARO S.R.L. (P.I. 02843520343 – già ECT Europe S.r.l.), con sede in Fornovo di Taro (PR) Frazione Riccò, via Giotto da Bondone n. 5, in persona del legale rappresentante D'Arcio Michel (C.F. DRC MHL 86B01 I496F) nato a Scandiano il 1 febbraio 1986 e residente in Casalgrande (RE) via Canale n. 81;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Irene Colladet;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Viola Petruzziello, nota all'Ufficio, invitandola a depositare l'istanza per la liquidazione del proprio compenso quale pre-commissario giudiziale nel fascicolo n. 8/2022 R.G.C.P.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa



nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 16/02/2023 ore 10.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

MANDA

Alla cancelleria di inserire il presente provvedimento anche nei fascicoli nn. 69/2022 e 76/2022 R.G. PREFALL..

Così deciso in Parma, 18/10/2022

Il Giudice rel.

dott. Irene Colladet

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

